

N. R.G. /2017



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA  
SESTA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Parentini, Mirko ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2017 promossa da:

**E**

rappresentata e difesa dall'Avv.to ORSINI ALESSIO;

Attrice in opposizione

contro

e

rappresentati e difesi

dall'Avv.to GIORGI FABIO;

Attori in opposizione

contro

**S.p.A.** rappresentata e difesa dall'Avv.

Convenuta opposta

nonché con l'intervento di

.. rappresentata e difesa dall'Avv.to

GIORGI FABIO;

intervenuta

e di

**S.p.A.**, quale procuratrice di



., rappresentata e difesa dall'Avv.

## CONCLUSIONI

Per \_\_\_\_\_ iel \_\_\_\_\_:

*“Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti.*

*Nel merito, in via principale:*

*Accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare l'illegittimità, la nullità e comunque REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto per tutte le motivazioni addotte nel presente atto, con conseguente adozione di tutti i provvedimenti di legge;*

*Sempre nel merito in via principale:*

*ACCERTARE E DICHLARARE che nulla è dovuto dalla opponente per tutti i motivi dedotti nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;*

*ACCERTARE E DICHLARARE la carenza di titolarità del diritto in capo alla \_\_\_\_\_*

*In via subordinata:*

*ACCERTARE E DICHLARARE l'applicazione di USURA PATTIZIA nei c/c n. 2328/80, n. 2340/80 e n. 2341/80 alla luce di tutti i rilievi di cui in parte espositiva e per l'effetto rideterminare il reale saldo dare-avere del conto, effettuando le eventuali compensazioni, alla luce della normativa antiusura, ovvero ai sensi della l. 108/96 e dell'art. 1815 II co. c.c., eliminando tutti gli interessi illegittimamente applicati dall'apertura sino alla chiusura del conto, eliminando altresì le commissioni di massimo scoperto, le altre commissioni ed oneri ed il c.d. gioco delle valute, eliminando ogni tipo di addebito per capitale e competenze derivanti dai conti correnti n. 2340/80 e n. 2341/80 ed eventuali altri conti collegati, di cui la Banca ha dichiarato di non aver richiesto il pagamento;*

*ACCERTARE E DICHLARARE in subordine alla sopra estesa ipotesi di usura pattizia, che la Banca Convenuta ha praticato ed applicato: a)= tassi d'interesse ultralegali e/o non pattuiti e comunque non predeterminati per ciò che concerne gli affidamenti concessi, in violazione dell'art. 117 TUB e dell'art. 1284 III° co. c.c.; b)= tassi di interessi usurari in violazione dell'art. 644 c.p., nonché della legge 108/96, con le conseguenze di cui all'art. 1815 II° co. c.c.; c)= anatocismo in contrasto con l'art. 1283 C.C; d)= commissioni di massimo scoperto non concordate, commissioni per disponibilità fondi indeterminate e/o comunque nulle; e)= addebitato voci di spesa, commissioni e canoni non pattuiti e/o privi di causa; f)= valute rispettivamente anticipate o postergate non pattuite e/o prive di causa, in violazione di legge e/o di contratto e, per l'effetto, ACCERTARE E DICHLARARE, il reale saldo del rapporto di conto corrente per cui è causa, effettuate le eventuali compensazioni, alla luce di tutto quanto dedotto in parte espositiva, depurando il saldo finale dagli illegittimi addebiti descritti in narrativa, escludendo ogni tipo di interesse in ottemperanza al disposto di cui all'art. 117 co. 3 o in subordine in base ai commi 6 e 7 dell'art. 117 del TUB o ex art. 1284 III° co. c.c., senza alcun tipo di anatocismo, azzerando interessi, commissioni ed oneri in caso di superamento dei c.d. tassi soglia, escludendo le Commissioni di Massimo Scoperto, la Commissione per Disponibilità Fondi ed ogni altra*



commissione, spesa e valuta non correttamente determinata per iscritto o su cui non sia scesa valida pattuizione e/o priva di causa, escludendo ogni illegittimo vantaggio in favore della Banca per le c.d. valute fittizie, eliminando ogni tipo di addebito per capitale e competenze derivanti dai conti correnti n. 2340/80 e n. 2341/80 ed eventuali altri conti collegati, di cui la Banca ha dichiarato di non aver richiesto il pagamento.

Con espressa riserva di promuovere autonomo e separato giudizio al fine di richiedere la condanna alla ripetizione di tutte le somme indebitamente applicate e percepite dalla banca, nonché per richiedere il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi a qualsiasi titolo.

ACCERTARE E DICHLARARE nel caso in cui venisse accertata la debenza di un saldo passivo di conto corrente, che la <sup>l.</sup> non potrà essere chiamata a rispondere per un valore superiore ad € 11.324,90, ovvero alla somma corrispondente al valore netto del patrimonio rimasto in capo alla società scissa ai sensi dell'art. 2506 quater c.c.

Con riserva di integrare, modificare e/o articolare la propria domanda e/o mezzi istruttori all'esito delle deduzioni formulate dalla convenuta ai sensi dell'art. 183 c.p.c.

Il tutto in ogni caso con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.

Per

l. (intervenuta ex art. 111 c.p.c.).

l.

“Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti:

Nel merito, in via principale:

Accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare l'illegittimità, la nullità e comunque REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto per tutte le motivazioni addotte nel presente atto, con conseguente adozione di tutti i provvedimenti di legge;

Sempre nel merito in via principale:

ACCERTARE E DICHLARARE che nulla è dovuto dagli opposenti per tutti i motivi dedotti nel presente atto;

ACCERTARE E DICHLARARE la nullità o comunque l'inefficacia e l'inutilizzabilità della fideiussione omnibus per tutti i motivi dedotti nel presente atto e per ciò che concerne la nullità per violazione delle norme sulla concorrenza, come sancito dalla Cass. con ordinanza del 12.12.2017, da dichiararsi anche solo in via incidentale od, in subordine, dichiararsi anche solo in via incidentale la nullità parziale della fideiussione, rispetto alle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga ai termini di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. o in ogni caso la nullità della clausola derogativa del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., con dichiarazione di decadenza dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori per decorso del termine ex art. 1957 c.c. e quindi la sua estinzione o comunque inefficacia, in ogni caso con revoca integrale del decreto ingiuntivo opposto.

In via subordinata:

ACCERTARE E DICHLARARE l'applicazione di USURA PATTIZIA nei c/c per cui è causa, n. 2328/80, n. 2340/80 e n. 2341/80 alla luce di tutti i rilievi di cui in parte espositiva e per l'effetto rideterminare il reale saldo dare-avere del conto, effettuando le eventuali compensazioni, alla luce della normativa antiusura, ovvero ai sensi della l. 108/96 e dell'art. 1815 II co. c.c., eliminando tutti



gli interessi illegittimamente applicati dall'apertura sino alla chiusura del conto, eliminando altresì le commissioni di massimo scoperto, le altre commissioni ed oneri ed il c.d. gioco delle valute, eliminando ogni tipo di addebito per capitale e competenze derivanti dai conti correnti n. 2340/80 e n. 2341/80 ed eventuali altri conti collegati, di cui la Banca ha dichiarato di non aver richiesto il pagamento;

ACCERTARE E DICHIARARE in subordine alla sopra estesa ipotesi di usura pattizia, che la Banca Convenuta ha praticato ed applicato: a)= tassi d'interesse ultralegali e/o non pattuiti e comunque non predeterminati per ciò che concerne gli affidamenti concessi, in violazione dell'art. 117 TUB e dell'art. 1284 III° co. c.c.; b)= tassi di interessi usurari in violazione dell'art. 644 c.p., nonché della legge 108/96, con le conseguenze di cui all'art. 1815 II° co. c.c.; c)= anatocismo in contrasto con l'art. 1283 C.C; d)= commissioni di massimo scoperto non concordate, commissioni per disponibilità fondi indeterminate e/o comunque nulle; e)= addebitato voci di spesa, commissioni e canoni non pattuiti e/o privi di causa; f)= valute rispettivamente anticipate o postergate non pattuite e/o prive di causa, in violazione di legge e/o di contratto e, per l'effetto, ACCERTARE E DICHIARARE, il reale saldo del rapporto di conto corrente per cui è causa, effettuate le eventuali compensazioni, alla luce di tutto quanto dedotto in parte espositiva, depurando il saldo finale dagli illegittimi addebiti descritti in narrativa, escludendo ogni tipo di interesse in ottemperanza al disposto di cui all'art. 117 co. 3 o in subordine in base ai commi 6 e 7 dell'art. 117 del TUB o ex art. 1284 III° co. c.c., senza alcun tipo di anatocismo, azzerando interessi, commissioni ed oneri in caso di superamento dei c.d. tassi soglia, escludendo le Commissioni di Massimo Scoperto, la Commissione per Disponibilità Fondi ed ogni altra commissione, spesa e valuta non correttamente determinata per iscritto o su cui non sia scesa valida pattuizione e/o priva di causa, escludendo ogni illegittimo vantaggio in favore della Banca per le c.d. valute fittizie, eliminando ogni tipo di addebito per capitale e competenze derivanti dai conti correnti n. 2340/80 e n. 2341/80 ed eventuali altri conti collegati, di cui la Banca ha dichiarato di non aver richiesto il pagamento.

Con espressa riserva di promuovere autonomo e separato giudizio al fine di richiedere la condanna alla ripetizione di tutte le somme indebitamente applicate e percepite dalla banca, nonché per richiedere il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi a qualsiasi titolo.

Con riserva di integrare, modificare e/o articolare la propria domanda e/o mezzi istruttori all'esito delle deduzioni formulate dalla convenuta in sede di costituzione ed ai sensi dell'art. 183 c.p.c.

Il tutto in ogni caso con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Salvezze illimitate?.

Per

“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa e contraria istanza disattesa e previe le declaratorie tutte del caso, a) in via principale respingere la presente opposizione in quanto inammissibile, infondata e comunque non provata nonché l'intervento come successivamente effettuato; b) per l'effetto confermare l'opposto decreto; c) in ogni caso, accertare e dichiarare tenuti e conseguentemente condannare

in solido tra loro (o come meglio), al pagamento a favore di della complessiva somma di € 254.173,81\* oltre interessi come per contratto e per legge e comunque nei



limiti di cui alla L. 108/96 (e/o altra meglio vista e ritenuta in corso di causa); d) tutto ciò con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”

## CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

### 1. Esposizione delle domande, eccezioni e deduzioni difensive delle parti.

s.p.a. con ricorso monitorio del 29 agosto 2017 chiedeva che questo Tribunale ingiungesse, ai sensi degli artt. 633 cod.proc.civ., alla società , quale debitrice in via principale, e ai sigg.ri e , quali fideiussori, il pagamento a favore di essa ricorrente della somma di € 300.521,24 per scoperto di conto corrente.

Questo Tribunale, con Decreto ex art. 640 cod.proc.civ. del 31 agosto 2017, ritenendo che non fossero dovuti gli interessi addebitati dall'istituto di credito ricorrente a titolo di anatocismo successivamente al 31 dicembre 2013, chiedeva alla banca ricorrente di indicare quale fosse il saldo passivo del conto corrente depurato degli interessi anatocistici. Ricevute le dovute precisazioni con decreto n. /2017 del 1° - 4 ottobre 2017 ingiungeva alla società , quale debitrice in via principale, e ai sigg.ri , quali fideiussori, il pagamento a favore di della somma di € 254.173,81 oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio.

Avverso l'ingiunzione interponevano opposizione la società e i due fideiussori, sopra generalizzati, i quali adducevano a sostegno dell'opposizione che la banca, sul conto affidato oggetto del ricorso monitorio, e sui contratti di conto anticipi nn. 2340/80 e 2341/80 (per i quali chiedeva accertarsi i rispetti saldi finali), avrebbe addebitato interessi per gli sconfinamenti degli affidamenti mai pattuiti in forma scritta, commissioni di massimo scoperto e commissioni di messa a disposizione fondi non pattuite in forma scritta. Inoltre lamentavano che la banca avrebbe applicato un'illegittima capitalizzazione di interessi e tassi di interessi superiori al tasso soglia usurario in costanza di rapporto. Deducevano la nullità delle garanzie rilasciate sulla base dell'assunto che i fideiubenti, se avessero avuto conoscenza delle gravi invalidità che contrassegnavano il conto corrente e gli affidamenti, senz'altro non avrebbe prestato le fideiussioni. Inoltre deduceva che a nulla sarebbe valso l'inserimento, nelle garanzie rilasciate, della clausola con cui i fideiubenti si obbligavano a pagare a semplice richiesta della banca poiché una tale pattuizione non avrebbe precluso, comunque, ai garanti di sollevare eccezioni in merito alla nullità delle clausole su cui poggiavano i crediti garantiti.

Pertanto concludevano chiedendo che venisse revocato il decreto ingiuntivo e, nel merito, che il Tribunale accertato l'illegittimo addebito di interessi, commissioni e spese, effettuate le dovute compensazioni anche con riferimento ai restanti rapporti di conto corrente dedotti in giudizio dagli opposenti, dichiarasse che nulla costoro dovevano alla banca opposta riservandosi di agire in separata sede per la restituzione di versamenti



indebiti effettuati.

Si costituiva a. chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ingiunzione. Esponeva che, in tutti i rapporti dedotti in giudizio, le condizioni economiche regolanti il rapporto sarebbero state specificamente pattuite in forma scritta. Il tasso per l'affidamento sarebbe stato specificamente pattuito nel contratto di conto corrente ove sarebbe stato indicato anche il tasso per sconfinamento dal fido mediante la previsione di una penalità aggiuntiva. Deduceva che il superamento del tasso soglia, al quale alludevano gli oppositori nel corpo della citazione, pur non formulando poi specifiche domande sul punto, sarebbe stato destituito di fondamento poiché il TAEG pattuito sarebbe stato contenuto nel limite del tasso soglia. Deduceva la valida pattuizione delle commissioni di massimo scoperto in conformità all'art. 2 bis della legge 2/2009 vigente al momento della stipulazione del contratto. Sosteneva che i tassi sarebbero stati contenuti nei limiti del tasso soglia.

Nelle more del giudizio dispiegava intervento volontario la società ; ponendo di essere subentrata, a seguito di operazione di scissione societaria nei rapporti bancari oggetto di causa che mettevano capo alla

La chiedeva che la sua responsabilità, per il denegato caso di accoglimento anche solo parziale della domanda di condanna della banca, fosse limitata al solo patrimonio netto della derivante dalla scissione.

Dispiegava intervento volontario ex art. 411 c.p.c. anche la società ; la quale, premettendo di essere cessionaria dei crediti oggetto di giudizio che mettevano capo a .., faceva proprie le domande svolte dalla banca cedente.

Istruita la causa per mezzo di CTU e successiva integrazione le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 21 gennaio 2022.

## **2. Sull'oggetto del presente giudizio.**

L'ingiunzione opposta aveva ad oggetto il rapporto di conto corrente n. 2328/80. Appare pacifico (e comprovato dalla CTU espletata) che su tale conto corrente "confluissero" i saldi dei due conti per anticipi fatture. Gli oppositori nel costituirsi hanno specificamente contestato la validità delle causali sottese a tali addebiti. Né potrebbe ritenersi che la banca avesse rinunciato alle poste passive generate dai paralleli conti anticipi poiché le poste concorrono a determinare il saldo finale del conto di appoggio di cui la banca chiede il pagamento. In altri termini la banca ha chiesto la conferma dell'ingiunzione del saldo passivo di conto corrente nel quali confluivano anche i saldi dei conti anticipi. Talché le poste passive da questi generate non possono ritenersi rinunciate. D'altronde il fatto che la banca abbia specificato che oggetto della sua pretesa è il solo saldo negativo del conto corrente 2328/80 reca con sé implicitamente l'affermazione della legittimità di tutte le poste passive che hanno concorso a determinarlo. Né tanto meno potrebbe ritenersi che gli oppositori, per contestare la validità delle poste generate dai conti anticipi, fossero gravati dall'onere di





della pattuizione delle condizioni economiche o a quello successivo della loro variazione consensuale o unilaterale.

Abbiamo sopra esposto che il tasso per l'affidamento era regolato nel conto corrente. Si rammenta che in data 08/06/2009 (cfr. allegato 10 di parte ) è stato stipulato il contratto di apertura del conto 234080, ove era previsto il tasso entro-fido del 12,50%. In pari data (cfr allegato 15 di parte ) veniva concesso un affidamento per anticipazioni SBF che non prevedeva alcuna condizione in merito ai tassi.

Talché, in base a quanto precede, all'affidamento per anticipazione SBF, doveva trovare applicazione il tasso pattuito nel contratto di conto corrente che, appunto, prevedeva un tasso intra fido pari al 12,50% che è all'evidenza superiore al tasso soglia per la categoria di riferimento (Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche – oltre 5.000 euro) pari a 8,475%.

Né si potrebbe sostenere che il tasso dell'affidamento per anticipazione da raffrontare sia quello risultante dall'estratto conto poiché il fatto che, in concreto, la banca abbia addebitato un tasso nei limiti del tasso soglia, non toglie – all'evidenza – che il tasso pattuito per quella specifica operazione di affidamento fosse superiore al tasso soglia. Talché si ritiene che, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1815, secondo comma, cod.civ. vada escluso qualsiasi interesse derivante da tale affidamento.

### **5. Sullo ius variandi**

L'art. 118 TUB, come noto, prevede che nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Tale facoltà è stata specificamente pattuita all'art. 14 delle condizioni generali di contratto, clausola peraltro oggetto di specifica approvazione scritta del cliente. Inoltre il contratto di conto corrente regolava puntualmente il tasso degli interessi dovuto per eventuali affidamenti per cui appare la banca era legittimata ad esercitare tale potere anche con riferimento agli affidamenti concessi sul conto corrente. Gli attori in citazione non sollevavano specifiche contestazioni sulla sufficiente precisione delle variazioni né indicavano puntualmente quali variazioni ex art. 118 TUB comunicate dalla banca sarebbero state prive dell'esposizione della relativa motivazione. Talché la doglianza sollevata solo nel corso delle operazioni peritali e, dunque, a termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. ampiamente scaduti, appare del tutto tardiva non permettendo alla controparte di poter prendere puntualmente posizione sulle singole variazioni che si assumono illegittime ex art. 118 TUB e sulle motivazioni in esse esplicitate.

### **6. Sulla commissione di massimo scoperto.**

Occorre rilevare in fatto che nel contratto di conto corrente 232880 (vgs. doc. A-2 parte attrice) e che nei contratti di conto anticipi 234080 (vgs. doc 10 parte attrice) e 234180 (vgs. doc 11 parte attrice) la misura di tale commissione viene indicata come segue:

tasso ordinario 12,5000 (13,0982%) magg.t. (\*)(\*\*) 3,0000%(0,0000%) c.m.s. (\*\*) 0,99%

(\*) maggiorazione tasso per utilizzo oltre il fido concesso

(\*\*) condizioni applicate unicamente a conti affidati

I valori fra parentesi indicano i tassi, rapportati su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione;



All'art. 27 comma 2 del contratto, viene inoltre specificato:

**Art. 27 – Penalità per scoperto di conto – Commissione in assenza di disponibilità – Commissione di massimo scoperto – Spese gestione conto affidato – Maggiorazione tasso per utilizzo oltre il fido concesso**

**1. Qualora il Cliente non usufruisca di affidamento vengono applicate:**

**A. la penalità per scoperto di conto, che viene calcolata, nel periodo di capitalizzazione di competenza, in misura proporzionale all'importo ed alla durata dello scoperto;**

**B. la commissione per operazioni in assenza di disponibilità, quale remunerazione accordata alla Banca per la valutazione creditizia necessaria ad autorizzare o meno operazioni di addebito effettuate sul conto corrente in assenza di disponibilità, che viene applicata, nel periodo di capitalizzazione di competenza, nella misura fissa dovuta, per ogni operazione di addebito che generi una situazione di mancanza, anche parziale dei fondi o di utilizzo di fondi non disponibili.**

**2. Qualora il Cliente usufruisca di affidamento vengono applicate:**

**A. la commissione di massimo scoperto, quale remunerazione accordata alla Banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista, che viene calcolata, nella percentuale dovuta, sul massimo saldo liquido dare del conto nel periodo di capitalizzazione di competenza – nei limiti dell'affidamento concesso – in presenza di utilizzi per periodi continuativi non inferiori a trenta giorni;**

**B. la spesa gestione conto affidato, prevista quale recupero degli oneri derivanti dalla gestione del fido collegato al rapporto di conto corrente e dal monitoraggio del conto stesso, che viene applicata, nel periodo di capitalizzazione di competenza, nella misura dovuta in proporzione all'ammontare del fido concesso ed alla sua durata;**

**C. maggiorazione tasso per utilizzo oltre il fido concesso, che viene applicata alle somme utilizzate oltre il limite dell'affidamento.**

Sebbene le clausole enuncino in modo sufficientemente preciso e analitico i criteri di calcolo, è rimasto del tutto incerto il periodo sul quale tali criteri vanno applicati. Infatti le clausole fanno riferimento al periodo della capitalizzazione prevista dalle condizioni economiche regolanti il rapporto. Ma sul punto il contratto non indica tale periodo di capitalizzazione. Talché rimanendo incerto il periodo sul quale andava calcolata la commissione la correntista è stata privata della possibilità di poter avere contezza di come la commissione sarebbe stata addebitata. Il calcolo di una sola CMS su tutto il rapporto (che riduce gli addebiti a una sola occorrenza su tutta la vita del conto corrente), come prospettato dal CTU (cfr. paragrafo 4.2 e pagina 25 della relazione peritale), seppur dal punto di vista logico può avere una sua plausibilità, tuttavia non supera l'obiezione che la periodizzazione è elemento essenziale per la determinabilità ex ante della commissione. Talché se non viene specificato il periodo neppure è possibile stabilirne ex ante come verrà calcolata nel corso del rapporto.

OMISSIS



### 8. Conclusioni.

Alla stregua delle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti si ritiene che il saldo passivo del conto corrente, depurato dagli effetti dell'usura e degli addebiti illegittimi come sopra esposti, vada accertato – in conformità a quanto esposto dalla relazione integrativa della CTU (pagina 12 della relazione integrativa del 18.12.2021) – nel minor importo di € 111.471,10 (al 2 agosto 2018).

### Sul riparto dell'esposizione debitoria a seguito della scissione in corso di causa.

Si rileva che, con atto di scissione del 17.07.2018 (doc.1 allegato comparsa di intervento della ), la

ha ceduto parte del proprio patrimonio alla

e per ciò che qui interessa, sono state trasferite a quest'ultima anche le posizioni bancarie, di cui al conto corrente ordinario n. 232880 e ai conti SBF n. 234180, n. 234080 e conto n. 2397 e qualsivoglia altro conto o rapporto bancario. La cessionaria dei rapporti si è costituita, unitamente ai due fideiussori, con un nuovo difensore facendo proprie le conclusioni già rassegnate dalla

la quale – ribadite tutte le proprie difese – ha precisato, nella memoria



ex art. 183 sesto comma n. 1 cod.proc.civ., che non avrebbe potuto essere chiamata a rispondere per un valore superiore ad € 10.000,00, ovvero alla somma corrispondente al valore netto del patrimonio rimasto in capo alla società scissa ai sensi dell'art. 2506 quater c.c.

Si osserva che – come esposto dalla Cassazione - la scissione parziale di una società, disciplinata dagli artt. 2506 ss. c.c., come modificati dal d.lgs. n. 6 del 2003, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione in capo alla nuova società di valori patrimoniali prima non presenti nel suo patrimonio, senza che ciò determini l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi, piuttosto, come successione a titolo particolare nel diritto controverso che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicabilità della disciplina dell'art. 111 c.p.c. (cfr. in termini Sez. 2 - , Sentenza n. 31313 del 04/12/2018; Cass. civ. Sez. Unite, 15/11/2016, n. 23225; Cass. civ. Sez. I Sent., 13/04/2012, n. 5874). Da ciò consegue che, indubbiamente, l'intervenuta ex art. 111 c.p.c. subisce gli effetti della sentenza. Quanto alla responsabilità della cedente la Cassazione ritiene che la responsabilità per i debiti della società scissa previsti dagli artt. 2506-bis, comma 2 e 2506-quater, comma 3, c.c., si estende in via solidale e sussidiaria a tutte le società partecipanti all'operazione, ciascuna delle quali risponde, tuttavia, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, il cui ammontare è onere di ciascuna di esse dimostrare in giudizio, quale fatto parzialmente impeditivo della pretesa altrui ed in virtù del principio di vicinanza della prova (cfr. in termini Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36690 del 25/11/2021). Pertanto la :

non potrà essere chiamata a rispondere per un valore superiore ad € 10.000,00, ovvero alla somma corrispondente al valore netto del patrimonio rimasto in capo alla società scissa ai sensi dell'art. 2506 quater c.c.

### **9. Sulle spese di lite e delle CTU.**

La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite e l'allocazione delle spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a carico paritario delle parti (nella misura del 50% a carico di

e nella misura della restante metà a carico della , della

e dei sigg.ri

).

p.q.m.

definitivamente decidendo ogni contraria domanda, eccezione e deduzione rigettate:

1. accoglie parzialmente l'opposizione proposta e, per l'effetto:

revoca il decreto ingiuntivo n. 3164/2017 del 4 ottobre 2017;

dichiara tenuti e condanna in solido tra loro

„



), e la (quest'ultima limitatamente al minor importo di € 10.000,00) a pagare a favore della ..... l'importo di € 111.471,10 (al 2 agosto 2018) oltre interessi di legge dal 2 agosto 2018 al saldo;  
2. compensa le spese di lite e pone le spese di CTU a carico paritario di tutte le parti come esposto in motivazione (paragrafo 9).  
Sentenza immediatamente esecutivo per legge.  
Genova li 13 aprile 2022.

Il Giudice  
(dott. Mirko Parentini)

AVV. ALESSIO ORSINI

